

Pubblicato il 16/05/2019

N. 00625/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00771/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2019, proposto da

FEDERAZIONE OMISSIS, OMISSIS S.r.l. e OMISSIS S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Fernando Lo Voi, Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

- il COMUNE DI SANTA FLAVIA non costituito in giudizio;
- il MINISTERO DELL'INTERNO, l'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, l'ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, l'ASSESSORATO DELLA SALUTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza n. 05 del 5.2.2019 del Sindaco di Santa Flavia (PA) recante "Ordinanza Presidenziale n. 04/Rif del 07.06.18; progetto di raccolta differenziata 'Cambia volto a Santa Flavia' Divieto di commercializzazione ed uso di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. 'Santa Flavia plastic free'", pubblicata sull'Albo Pretorio comunale on line dal 6.2.2019 al 21.2.2019;

- di ogni altro atto e comportamento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ed in specie, occorrendo, ove da ritenersi atti presupposti, i) della circolare dell'Assessore del Territorio e

dell'Ambiente della Regione Siciliana prot. n. 4846/Gab del 6.12.2018 nonché ii) della circolare n. 42304 del 3.7.2018 e del D.A. 319/Gab del 5.8.2016, entrambi dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana richiamati nella circolare di cui al punto i).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dell'Assessorato della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

- che parte ricorrente ha impugnato anche la circolare dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana prot. n. 4846/Gab del 6.12.2018, nonché la circolare n. 42304 del 3.7.2018 e il D.A. 319/Gab del 5.8.2016, ove debbano intendersi quali atti presupposti dell'impugnata ordinanza n. 05 del 5.2.2019 del Sindaco di Santa Flavia;

RITENUTO

- che ai fini del decidere si rende necessario acquisire dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa con specifico riferimento alle censure articolate in ricorso in margine alle citate circolari e al D.A. 319/Gab del 5.8.2016, nonché – attesa la rilevanza ambientale della questione - ad eventuali direttive regionali concernenti il tema della raccolta differenziata dei rifiuti e di possibili limitazioni al commercio ed all'uso di oggetti e materiali di plastica (monouso e non biodegradabili) sull'intero territorio siciliano;

- di fare carico del predetto adempimento il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, il quale vi provvederà mediante deposito, presso la segreteria di questa Sezione, di apposita relazione sulle tematiche di che trattasi, corredata dai documenti in essa richiamati e da quelli ritenuti utili ai fini del decidere;

- che al predetto adempimento il Dirigente in parola dovrà provvedere entro 20 (venti) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione a cura di parte se anteriore;

- di dover fissare la camera di consiglio del 4 luglio 2019 per la prosecuzione della fase cautelare;

RITENUTO altresì

- che sussiste il pregiudizio paventato da parte ricorrente e che nelle more dell'adempimento istruttorio, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare opportuno sospendere gli effetti degli atti impugnati;

- che, pertanto, l'istanza cautelare deve essere accolta nei sensi e ai fini sopra precisati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) sospende l'efficacia degli atti impugnati;

b) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

c) fissa per la prosecuzione della fase cautelare l'udienza camerale del 4 luglio 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO